

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 13 GENNAIO 2009, N. 829: sequestro preventivo di opere edilizie suscettibili di sanatoria.

« ...la semplice presentazione di una domanda di condono, ancorché astrattamente accoglibile, non impedisce l'adozione di un provvedimento urgente, quale può essere il sequestro preventivo, e non comporta quindi l'automatica restituzione di un bene sequestrato. In materia edilizia, la possibilità che le opere realizzate abusivamente siano suscettibili di sanatoria ai sensi del condono edilizio (di cui all'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326) non impedisce da parte del giudice l'adozione di provvedimenti urgenti quale il sequestro preventivo, atteso che questo è finalizzato ad impedire che i reati siano portati ad ulteriori conseguenze. Non si può invero consentire che in attesa dell'accertamento dei requisiti di condonabilità dell'opera da parte dell'autorità amministrativa, il contravventore, attraverso l'utilizzazione del manufatto possa aggravare il carico urbanistico... ».

Udienza Camerale del 4 dicembre del 2008

Registro Gen. N 26133/08

Sentenza n 1417

829109

29



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE**

Composta dai sigg. magistrati:

Dott. Ernesto Lupo

presidente

Dott. Agostino Cordova

consigliere

Dott. Ciro Petti

consigliere

Dott. Claudia Squassoni

consigliere

Dott. Luigi Marini

consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di Signorella Pasquale, nato ad Altamura il 27 giugno del 1964, avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Bari del 30 giugno del 2008 ;

udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;

sentito il sostituto procuratore generale dott. Guglielmo Passacantando, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso ;

udito il difensore avv Raffaele Padrone, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

letti il ricorso e l'ordinanza denunciata osserva quanto segue

IN FATTO

Il tribunale di Bari, con ordinanza del 27 giugno del 2008, rigettava l'appello proposto nell'interesse di Signorella Pasquale avverso il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale aveva respinto l'istanza di dissequestro di un bene immobile abusivo avanzata nell'interesse del predetto Signorella, quale indagato per i reati di cui agli artt. 44 lettera b) del d.P.R. n 380 del 2001, 142 e 146

Petti

decreto legislativo n 42 del 2004, per avere realizzato in zona vincolata sottoposta a protezione speciale un fabbricato senza il permesso di costruire e senza la prescritta valutazione d'impatto ambientale.

A fondamento della decisione osservava che il sequestro non poteva essere revocato per la semplice presentazione della domanda di condono, trattandosi di opera non condonabile perché le zone di protezione speciale sono assimilabili alle aree protette, come ripetutamente statuito dal giudice di legittimità; che lo stesso regolamento n 24 del 28 settembre del 2005 della regione Puglia (relativo alle misure di conservazione di specie prioritarie di importanza Comunitaria di uccelli selvatici nidificanti nei centri edificati ricadenti in zone di protezione speciale), prevede una disciplina speciale di valutazione ambientale anche per gli interventi nelle zone omogenee A) e B) dei centri edificati, da ritenersi quindi aree vincolate a tutti gli effetti; che in ogni caso il procedimento amministrativo diretto ad ottenere la sanatoria non si era ancora concluso

Ricorre per cassazione l'indagato denunciando:

la violazione degli artt 142 e 146 del decreto legislativo n 42 del 2004, dall'articolo 3 comma 2 e 4 del decreto del Ministero dell'Ambiente del 17 ottobre del 2007 nonché della deliberazione del 26 marzo del 2008 (Conferenza Stato-Regioni), in quanto in base alle norme dianzi richiamate le zone speciali protette non sono assimilabili ai parchi ed alle aree naturali protette, giacché il manufatto ricade nella zona b) del Piano regolatore Generale del Comune di Altamura. Di conseguenza, in base al comma secondo dell'articolo 142 citato, le disposizioni di tutela di cui al successivo art 146 del medesimo decreto legislativo non sarebbero applicabili.

IN DIRITTO

Il ricorso va respinto perché infondato. Il ricorrente, partendo dalla premessa che le zone di protezione speciale non sono assimilabili alle aree protette e, quindi, l'abuso sarebbe condonabile, rivendica la restituzione dell'immobile ancorché abusivo.

La richiesta non può essere accolta perché all'indagato, oltre alla violazione ambientale, si è contestato anche il reato di cui all'articolo 44 lettera b) del testo unico sull'edilizia per la costruzione di un manufatto senza il permesso di costruire. Siffatta contravvenzione giustifica di per sé l'adozione del provvedimento cautelare, a prescindere dall'assimilazione delle zone di protezione speciali alle aree





protette, e ciò perché la semplice presentazione di una domanda di condono, ancorché astrattamente accoglibile, non impedisce l'adozione di un provvedimento urgente, quale può essere il sequestro preventivo, e non comporta quindi l'automatica restituzione di un bene sequestrato. In materia edilizia, la possibilità che le opere realizzate abusivamente siano suscettibili di sanatoria ai sensi del condono edilizio (di cui all'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326) non impedisce da parte del giudice l'adozione di provvedimenti urgenti quale il sequestro preventivo, atteso che questo è finalizzato ad impedire che i reati siano portati ad ulteriori conseguenze. Non si può invero consentire che in attesa dell'accertamento dei requisiti di condonabilità dell'opera da parte dell'autorità amministrativa, il contravventore, attraverso l'utilizzazione del manufatto, possa aggravare il carico urbanistico (Cass 32428 del 2004; Cass 18496 del 2005)

D'altra parte l'eccezione sollevata con il ricorso presuppone un accertamento fattuale sull'inclusione del manufatto nella zona B) del piano regolatore del Comune di Altamura che non può essere effettuato in Cassazione ed è comunque, come già detto, irrilevante ai fini del mantenimento del vincolo reale sulla cosa.

P.Q.M.

La Corte

Letto l'articolo 616 c.p.p.

Rigetta

Il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Così deciso in Roma il 4 dicembre del 2008-

Il consigliere estensore

Ciro Petti

Il presidente

Ernesto Lupo

